

CODICE ETICO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NUOVO L'ARGINE BASKET 2001

Art. 1 – Premessa

L'Associazione Sportiva Dilettantistica **NUOVO L'ARGINE BASKET 2001** (di seguito l'Associazione) opera nell'ambito sportivo del Basket e di tutte quelle attività correlate che possono portare un valore aggiunto alla crescita sportiva dell'individuo.

L'Associazione riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale ed aderisce ai principi del Fair Play, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri.

L'Associazione ripudia ogni forma di discriminazione, di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi cosa possa arrecare danno allo Sport, nel rispetto di parità di genere, uguaglianza nell'attività sportiva e trasparenza, secondo i principi e le norme di cui al D.lvo 198/2006.

Sono da considerarsi fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

Nel dettaglio si intendono:

a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od

ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi cosa possa arrecare danno allo Sport.

Art. 2 – Il Codice Etico

Il Codice Etico dell’Associazione reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti i soci e tesserati, in particolare da coloro che operano, sia su base volontaristica che professionistica, in seno all’Associazione nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta.

Art. 3 – I Destinatari

Il presente Codice si applica ai seguenti soggetti: a) dirigenti; b) staff tecnico; b) atleti e chiunque svolga attività sportiva; c) genitori e accompagnatori degli atleti; d) staff medico; e) dipendenti, collaboratori, consulenti esterni ed ogni altro soggetto, anche volontario, che agisca nell’interesse dell’associazione e/o che si relazioni, nell’ambito dell’attività dell’associazione, con i soci, i tesserati

e/o atleti (soprattutto se minori) e con i soggetti indicati nel presente articolo, f) sponsor; g) sostenitori

Il Codice Etico si applica, comunque, a tutti i tesserati e a tutti coloro che entrano a far parte dell'Associazione volontariamente.

Art. 4 – Efficacia e Divulgazione

L'iscrizione all'Associazione comporta l'accettazione incondizionata del presente Codice.

Copia del Codice Etico è messa a disposizione di tutti i soggetti destinatari sopraindicati, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservare tutte le disposizioni in esso contenute, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione che costituisce grave inadempienza ed è meritevole delle sanzioni disciplinari previste dall'Associazione.

Parimenti, il volontario che, per scelta, presta i propri servizi nell'interesse dell'Associazione è tenuto al rispetto del Codice Etico.

L'ignoranza del Codice Etico non può essere invocata a nessun effetto.

Il Codice Etico esplica i propri effetti dal momento dell'iscrizione all'Associazione.

Art. 5 – L'Associazione

L'Associazione s'impegna a:

- 1) operare nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico e sportivo vigente e ad uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, non discriminazione, ripudio della violenza sotto qualsivoglia forma, correttezza e trasparenza in ogni aspetto della propria attività;
- 2) far crescere i propri soci, tesserati, atleti con l'innata coscienza del rispetto verso le persone, gli animali, le piante, gli oggetti animati o inanimati e l'ambiente;
- 3) diffondere una sana cultura sportiva, promuovendo e garantendo un ambiente che premi sia il Fair Play che il successo agonistico raggiunto con lealtà.
- 4) scegliere con la massima cura le persone con responsabilità verso i partecipanti alle attività, in particolare verso i minori e di provvedere alla loro formazione;
- 4) porre come fattore prioritario la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico degli atleti, con particolare riferimento ai bambini e ai giovani.
- 5) adottare strumenti finalizzati alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- 6) creare un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
- 7) valorizzare le diversità;
- 8) promuovere il pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- 9) la promozione da parte di dirigenti e tecnici del benessere dell'atleta;
- 10) rimuovere gli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- 11) rimuovere gli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;

- 12) adottare strumenti di prevenzione concreta e di contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche dell’Affiliata e delle persone tesserate, in particolare se minori
- 13) adottare adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dall’Affiliata;
- 14) predisporre adeguati protocolli che assicurino l’accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
- 15) adottare adeguati strumenti per incentivare l’adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti “di corresponsabilità o collaborazione” tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
- 16) l’adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni, informandone il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 ed il Responsabile federale delle politiche di safeguarding;
- 17) l’adozione di adeguati protocolli che consentano l’assistenza psicologica o psicoterapeutica ai tesserati;
- 18) l’adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dall’Ente di affiliazione in materia di safeguarding;
- 19) l’adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall’Ente di affiliazione;
- 20) l’adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:
 - 20.a. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l’esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.);
 - 20.b. viaggi, trasferte e pernotti;
 - 20.c. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
 - 20.d. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.
- 21) adottare strumenti per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

Art. 6 – I Dirigenti

I dirigenti dell’Associazione s’impegnano a:

- 1) adeguare il proprio operato ai principi del presente Codice Etico;
- 2) rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali e delle risorse umane;
- 3) discutere in modo costruttivo qualsiasi proposta venga fatta dai soci ;
- 4) adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento continuo tutti i collaboratori e/o volontari
- 5) rifiutare ogni forma di corruzione/concussione.

Inoltre i dirigenti, in qualità di garanti del Codice Etico, hanno il compito di:

- a) divulgare il presente Codice e vigilare sul rispetto delle norme in esso previste;
- b) pronunciarsi sulle violazioni ed adottare eventuali azioni disciplinari;
- c) esprimere pareri in merito a scelte di politica societaria al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni del Codice Etico;
- d) procedere alla periodica revisione del Codice.
- e) ai fini della prevenzione di ogni forma di molestia, abuso e/o violenza, in particolare sui minori la dirigenza è tenuta al controllo del casellario e dei carichi pendenti di allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con gli atleti;
- f) prevedere specifiche politiche di prevenzione volte a regolamentare la condotta di tecnici e di tutto lo staff anche medico, se presente, a contatto con gli atleti in gara e durante gli allenamenti con specifico riferimento esemplificativamente alla separazione degli spogliatoi tra tecnici e atleti, allo svolgimento delle visite mediche e alle sedute singole di allenamento.
- g) prevedere specifiche politiche di prevenzione durante le trasferte in Italia e all'estero in relazione ai rapporti tra tecnici e staff anche medico con gli atleti con riferimento esemplificativamente alla sistemazione in hotel, agli spostamenti della squadra e in generale ai rapporti tra atleti e tecnici al di fuori dell'allenamento e delle singole partite "fuori casa";
- h) prevedere politiche di prevenzione specifiche nel caso in cui si tratti di atleti minori sia durante le trasferte che durante gli allenamenti e le gare, che prevedano sempre il consenso dei genitori.
- i) prevedere il divieto per allenatori e staff di svolgere allenamenti singoli o al di fuori dei giorni e orari previsti per la squadra. Laddove l'allenamento singolo fosse necessario per la preparazione dell'atleta si dovrà svolgere in presenza di almeno due tecnici e, se si tratta di atleti minori, alla presenza di almeno uno dei genitori o l'autorizzazione degli stessi;
- l) prevedere il divieto per allenatori e staff sia in allenamento che in trasferta di condividere con gli atleti bagni, spogliatoi, stanze e altri spazi comuni;
- m) prevedere l'affiancamento all'allenatore di almeno un altro membro dello staff durante gli spostamenti degli atleti in trasferta, durante gli allenamenti ed in tutte le occasioni in cui il tecnico accompagni gli atleti a casa. Se trattasi di atleti minorenni dovrà essere previsto l'obbligo di autorizzazione dei genitori
- o) ai fini della sicurezza, emanare linee guida da seguire nello svolgimento di eventi sportivi "in casa", riservandosi la facoltà di impedire l'introduzione negli spazi in cui si svolge l'evento, di oggetti atti ad offendere o ferire, anche mediante il lancio (a titolo di esempio e non di elenco esaustivo: ombrelli, lattine e bottiglie chiuse, trombette, ecc).

Art. 7 – Lo Staff Tecnico ed i volontari

Gli allenatori e gli istruttori, nonché i volontari quando svolgono prestazioni e/o attività nell'interesse e per conto dell'Associazione, limitatamente e compatibilmente con la natura della propria attività, devono tenere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo sia nell'ambito sportivo che educativo, e devono trasmettere ai propri allievi e/o agli atleti in genere e/o ai genitori e sostenitori, valori come rispetto, sportività, civiltà ed integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello Sport. A tale scopo gli allenatori e gli istruttori s'impegnano a:

- 1) comportarsi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza, nonché fornire le proprie prestazioni nell'ambito delle sue competenze e qualifiche astenendosi da svolgere attività cui non è stato preventivamente formato;

- 2) promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il Fair Play;
- 3) non premiare comportamenti sleali, ma condannarli applicando sanzioni appropriate;
- 4) rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
- 5) rispettare tutti gli atleti, sia della squadra propria che di quelle avversarie, evitando atteggiamenti, frasi o gesti che possano offenderli, in particolare, atteggiamenti, frasi o gesti di natura discriminatoria, di qualsivoglia natura;
- 6) agire in modo responsabile sotto il profilo pedagogico ed educativo, educando gli atleti all'autonomia, all'autoresponsabilità, e ad un comportamento socialmente positivo e leale;
- 7) creare un'atmosfera e un ambiente piacevoli, antepoendo il benessere psico-fisico degli atleti al successo agonistico;
- 8) trovare soluzioni aperte e giuste in caso di conflitti;
- 9) Infondere e trasmettere un atteggiamento positivo e sostenere ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo. contribuendo alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati/atleti in particolare se minori;
- 10) Condividere con gli atleti i motivi delle proprie decisioni
- 11) Condividere con tutti gli altri allenatori le proprie competenze e le proprie esperienze nell'ottica di una continua crescita reciproca;
- 12) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione; non deve rilasciare dichiarazioni, né tenere comportamenti atti a incitare alla violenza o a rappresentarne apologia.
- 13) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati/atleti specie se minori;
- 14) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- 15) promuovere un rapporto tra tesserati/atleti improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- 16) Deve evitare, nel possibile, di utilizzare metodi di allenamento o tecniche che possano causare infortuni agli atleti, monitorando con la massima attenzione i processi e le metodologie innovative o sperimentali. Dopo una malattia o infortunio dell'atleta, non deve in alcun modo forzarne la partecipazione all'attività agonistica, prima del suo completo recupero psico-fisico.
- 17) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato/atleta minore;
- 18) di concerto con la dirigenza, porre in essere e/o rispettare, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- 19) comunicare e condividere, di concerto con la dirigenza, con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- 20) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network; interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato/atleta minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255:

- 21) impiegare le necessarie competenze professionali, ove presenti, nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- 22) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- 23) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- 24) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- 25) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità, anche a mezzo di corsi organizzati dall'Associazione, sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- 26) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- 27) segnalare senza indugio al il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255, situazioni, anche potenziali, che espongono i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 8 – Gli Atleti

Gli atleti e tutti i praticanti attività sportiva devono perseguire il proprio successo personale ed il risultato sportivo nel rispetto dei principi previsti dal presente Codice Etico.

Pertanto, gli atleti, consapevoli che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello Sport, s'impegnano a:

- 1) onorare lo sport e le sue regole attraverso una competizione corretta, giocando al meglio delle proprie possibilità e condizioni psico-fisiche, e comportandosi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza indipendentemente dalla posta e dal titolo in gioco, considerando ogni momento di sport un momento privilegiato, una specie di festa;
- 2) Non usare artifici o inganno per ottenere successo rifiutando ogni forma di doping;
- 3) rispettare i compagni di squadra, lo staff tecnico e quello medico;
- 4) rispettare gli avversari come se stessi
- 5) rispettare i giudici e le loro decisioni sicuri che queste ultime vengono prese in buona fede ed obiettivamente; al contempo gli atleti si impegnano a essere consapevoli del fatto che come loro, i giudici, hanno diritto all'errore anche se fanno di tutto per non commetterne e tenere un comportamento esemplare e usare sempre un linguaggio e un atteggiamento appropriati ed educati, consapevoli che entrambi possono rappresentare aggressioni o cattiverie verso gli altri.
- 6) Rimanere degno nella vittoria, così come nella sconfitta
- 7) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- 8) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti; c
- 9) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;

- 10) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- 11) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- 12) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- 13) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- 14) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- 15) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- 16) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- 17) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255, situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

Art.8 bis – REGOLE PER I GIOCATORI DURANTE L'ALLENAMENTO

Ogni giocatore deve essere pronto 15/10 minuti prima dell'inizio dell'allenamento.

Quando l'allenatore chiama i giocatori per l'inizio dell'allenamento, questi debbono arrivare tempestivamente.

Non è concesso allontanarsi dal campo di allenamento per alcun motivo.

Le pause verranno concesse solo dall'allenatore.

Durante le pause non si potrà andare negli spogliatoi fatto salvo specifiche esigenze e solo dietro un esplicito permesso dell'allenatore o del Dirigente.

Ogni giocatore dovrà presentarsi con l'abbigliamento adeguato all'allenamento, con preferenza di quello fornito dalla Società.

La divisa da gioco non potrà essere utilizzata per gli allenamenti né per ogni altra occasione non autorizzata. Ogni giocatore è responsabile del proprio vestiario anche se questo è lasciato negli spogliatoi.

Durante l'allenamento, ogni telefono cellulare dovrà essere spento o silenzioso e ne è vietato l'uso all'interno degli spogliatoi, se non per esigenze di natura urgente.

Non sono ammessi ritardi o assenze ingiustificate agli allenamenti: l'allenatore dovrà essere avvisato con debito anticipo sia dell'assenza che dell'eventuale ritardo mediante una telefonata o un messaggio. E' severamente vietato fumare nei locali e nelle immediate vicinanze della palestra, luogo di allenamento ed eventuale campo di gioco (anche in trasferta).

Art.8ter – REGOLE PER I GIOCATORI DURANTE LE PARTITE

I giocatori convocati devono trovarsi all'impianto sportivo dove si giocherà la partita un'ora prima dell'inizio e/o, comunque, all'orario indicato dall'Associazione e/o dall'allenatore.

Il giocatore convocato dovrà presentarsi ad ogni partita con: divise da gioco complete, eventuale soprammaglia ed il proprio documento d'identificazione (carta di identità o passaporto) pena la non partecipazione alla partita.

La divisa da gioco dovrà essere indossata nel modo più appropriato pena la non partecipazione alla partita.

Durante il riscaldamento, all'uscita degli spogliatoi dopo l'intervallo ed in panchina è obbligatorio indossare l'eventuale sopramaglia della Società, se ed in quanto fornito

Durante il riscaldamento è vietato indossare lettori mp3 o auricolari in genere ed allontanarsi dal campo per salutare parenti o amici.

Non sono ammesse assenze o ritardi ingiustificati alle partite: l'allenatore dovrà essere avvisato il giorno dell'ultimo allenamento antecedente la gara prima che esso abbia comunicato le convocazioni. Nel caso in cui l'impedimento, per caso fortuito o forza maggiore, avvenga nel giorno in cui si disputa la partita, l'atleta dovrà avvisare l'allenatore tempestivamente.

L'allenatore e/o il dirigente di riferimento organizzano la trasferta e comunicano il programma del viaggio con gli orari da rispettare. Eccezioni o variazioni, anche se relative al viaggio di ritorno, dovranno essere concordate, sempre che il viaggio e la trasferta avvenga con mezzi messi a disposizione dell'Associazione, anche a mezzo di noleggio; diversamente atleti e tecnici utilizzeranno mezzi propri, sotto la propria responsabilità ed onere, salvo rimborsi preventivamente concordati previa esibizione di idonea documentazione.

Art. 9 – I Genitori e/o accompagnatori degli Atleti

I genitori e gli accompagnatori degli atleti, durante gli allenamenti e soprattutto durante le gare sportive, devono tenere una condotta ispirata alla convivenza civile, al rispetto dell'avversario ed alla condivisione dello spirito del gioco.

Pertanto, i genitori e gli accompagnatori s'impegnano a:

- 1) promuovere un'esperienza sportiva che sappia valorizzare le potenzialità dei propri figli nel rispetto delle loro esigenze primarie e dei loro bisogni particolari, evitando ogni forma di pressione anche psicologica;
- 2) mettere in risalto il piacere e la soddisfazione di praticare sport senza esercitare pressioni indebite o contrarie al diritto del giovane di scegliere liberamente la sua partecipazione; evitare di assumere, durante lo svolgimento delle competizioni, atteggiamenti e comportamenti non coerenti con i principi del Codice Etico ponendosi quindi come modello positivo da seguire per i propri figli.
- 3) accettare e rispettare le decisioni dello staff tecnico evitando qualunque forma di interferenza nelle loro scelte;
- 4) astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli atleti in campo e gli allenatori, anche delle altre squadre, in particolare atteggiamenti, frasi e/o gesti di natura discriminatoria e/o violenta;
- 5) astenersi da condotte che possano ledere la salute e l'incolumità di coloro che sono presenti negli spazi utilizzati dall'Associazione ai fini dell'allenamento o degli eventi e gare sportive, come, a mero titolo di esempio, il lancio di oggetti;
- 6) incoraggiare la lealtà sportiva manifestando un sostegno positivo verso tutti gli atleti, sia della propria squadra che delle squadre avversarie, e mantenendo un comportamento responsabile e rispettoso verso i sostenitori delle squadre avversarie;
- 7) rispettare gli arbitri e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;

Art. 10 – Lo staff medico

Lo staff medico si impegna a: > garantire che, nel proprio operato, la salute e il benessere psico-fisico degli atleti venga prima di qualsiasi altra considerazione;

- 1) vigilare sulla salute degli atleti, garantendo assistenza e buona cura, utilizzando metodi non aggressivi per l'organismo e facendosi carico nel contempo di una penetrante azione curativa;
- 2) valorizzare le naturali potenzialità fisiche e le qualità morali degli atleti;
- 3) Non andare, nel proprio operato, contro i principi dell'atleta che si ha in cura >
- 4) Non somministrare sostanze alteranti o dopanti.
- 5) rispettare le norme di cui al precedente art.7, in quanto compatibili con la peculiare funzione dello staff medico, in particolare ai fini della prevenzione di violenza ed abusi, soprattutto sui minori

Art. 11 – SOSTENITORI DELLA SQUADRA

I sostenitori della squadra, nella condivisione degli obiettivi che la Società si prefigge attraverso l'applicazione del presente Codice Etico, consapevoli delle loro responsabilità al fine di contribuire allo svolgimento delle manifestazioni sportive nel più assoluto rispetto dei valori etici insiti nelle stesse, si impegnano a:

- 1) adottare ogni iniziativa ritenuta utile al fine di evitare la politicizzazione dei loro gruppi;
- 2) comportamenti che in qualsiasi modo determinino o possano determinare incitamento alla violenza e/o alla discriminazione o ne costituiscano apologia;
- 3) evitare comportamenti che possano essere lesivi dell'incolumità fisica altrui e/o determinare situazioni di pericolo, anche solo potenziale, per il sereno svolgimento delle manifestazioni sportive; nonché comportamenti di violenza e/o discriminazione;
- 4) favorire la diffusione di comportamenti coscienti tesi a manifestare apprezzamento per le vittorie degli avversari nel rispetto di tutti gli atleti e delle loro squadre;
- 5) favorire la diffusione di comportamenti tesi ad accettare gli errori arbitrali nella certezza della buona fede e obiettività dei direttori di gara; evitare comportamenti discriminatori in relazione alla razza, origine etnica o territoriale, sesso o orientamenti sessuali, età, condizione psico-fisica sensoriale, religione, opinioni politiche;
- 6) astenersi da condotte che possano ledere la salute e l'incolumità di coloro che sono presenti negli spazi utilizzati dall'Associazione ai fini dell'allenamento o degli eventi e gare sportive, come, a mero titolo di esempio, il lancio di oggetti

Art. 12 – Azioni Disciplinari

Eventuali violazioni del presente Codice Etico da parte di chiunque saranno valutati dal Consiglio Direttivo, che avrà il compito di verificare la notizia e quindi ascolterà le testimonianze di tutte le parti in causa.

Nel caso di accertamento delle violazioni, il Consiglio Direttivo deciderà l'azione disciplinare da intraprendere.

Le azioni disciplinari possibili sono le seguenti:

- 1) richiamo verbale non ufficiale, nei casi di mancanze di minore entità (*);
- 2) richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di ripetute trasgressioni non gravi;
- 3) sospensione dall'attività per un periodo di tempo, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o reiterate ammonizioni;

4) espulsione dall'Associazione, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti incompatibili con i valori e i principi del Codice etico e dello Statuto.

E' potere della dirigenza interdire l'accesso presso le proprie strutture, anche durante le gare, manifestazioni ed eventi sportivi, a tempo determinato e/o indeterminato, secondo la gradazione di gravità, ai soggetti, ivi compresi i genitori e gli accompagnatori, presenti anche quali spettatori, ai sostenitori della squadra, che abbiano compiuto gravi violazioni al codice etico, indicando si da ora come tali a titolo esemplificativo e non esaustivo, condotte di natura violenta, discriminatoria, e la violazione degli obblighi di cui ai punti da 4 a 6 del precedente art.9.

Ogni tipo di decisione adottata deve essere comunicata al diretto interessato.

A questa sanzione possono fare ricorso direttamente, senza ricorrere all'intervento del Consiglio Direttivo, anche gli allenatori o dirigenti in virtù del ruolo che a loro viene riconosciuto di educatori e di esempio per i più giovani; un genitore o comunque un qualunque adulto presente a fatti avvenuti durante attività sociali che vanno in contrasto con il presente codice è tenuto ad intervenire in prima persona e decidere in base alle indicazioni sopra fornite di porre il problema al Consiglio Direttivo.

Art.13 – Norma di chiusura

Per quanto ivi non espressamente previsto, l'Associazione considera applicabile il Codice etico della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), di cui è data pubblicità nelle stesse forme di cui al presente Codice Etico

Il Codice Etico è stato approvato dal consiglio Direttivo in data 29 agosto 2024